

**Oggetto: approvazione di variante n. 64 al P.R.G.C. vigente ai sensi dell'art. 17, comma 12, lettere "a" e "c" della L.U.R. 56/77 e s.m.i. AD OGGETTO: "STRALCIO DEL COMPLESSO ECCLESIASTICO BEATO BERNARDO DI BADEN IN VIA DON MINZONI DALL'OBBLIGO D'ATTUAZIONE CON P.T.E."**  
(Votazione palese)

Su proposta dell'Assessore all'Urbanistica,

Premesso che:

- Il Comune di Moncalieri è provvisto di Piano Regolatore Generale Comunale approvato dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 33-204 del 12.06.2000, modificato con successive varianti urbanistiche;
- Il P.R.G.C. vigente individua nel distretto residenziale DR4 un'ampia area a servizi repertoriata al n. 4\*\* assoggettata alla formazione di Piano Tecnico Esecutivo (P.T.E.) di cui all'art. 47 della L.U.R.;
- Sulla suddetta area sono stati approvati due distinti P.T.E. rispettivamente con D.C.C. n. 90 del 20.02.1994 e con D.C.C. n. 56 del 15.05.2000;
- Tali interventi non hanno interessato le aree del complesso ecclesiastico Beato Bernardo di Baden di via Don Minzoni in quanto i preesistenti edifici in cui si svolgono le attività ed iniziative del consolidato complesso ecclesiastico erano e sono ancora oggi autonome e distinte dalla restante area destinata a servizio pubblico;
- Sono ampiamente decorsi i termini di validità dei suddetti P.T.E. con i quali erano state individuate le opere di urbanizzazione volte a compensare gli effetti indotti dal Centro Commerciale sul sistema viabile locale;
- Il parroco pro-tempore della parrocchia Beato Bernardo di Baden sita in via Don Minzoni n. 18-20 ha presentato in data 29.10.2012 prot. n. 53135 (P.E. n. 81/2012), istanza di Permesso di costruire per la demolizione di un esistente fabbricato in disuso e la realizzazione di uno nuovo edificio confacente alle esigenze, con particolare riferimento alle attività oratoriali ed alle iniziative della Caritas;
- Il permesso di costruire di cui sopra non può essere rilasciato se non previa approvazione di un Piano Tecnico Esecutivo (P.T.E.) di cui all'art. 47 della L.U.R.;
- Con nota del 28/12/2012 prot. 63278 il parroco ha inoltrato richiesta all'Amministrazione Comunale di valutare l'opportunità di riformare la norma di P.R.G.C., rimuovendo il vincolo del ricorso al P.T.E. al fine di garantire la realizzazione dell'oratorio in tempi ragionevoli;
- Il P.T.E. rientra negli strumenti di attuazione del P.R.G.C. individuati dall'art. 32 della L.U.R., le finalità del medesimo sono precisate al comma 1 dell'art. 47 della L.U.R.;
- L'Amministrazione Comunale ha facoltà di utilizzare il P.T.E. per attuare le previsioni urbanistiche *"quando, si tratta di un complesso di opere, di varia natura e funzione, integrate tra loro, la cui progettazione comporti vantaggi economici e funzionali."* ;

Rilevato che, come documentato nella Relazione Illustrativa facente parte del progetto di variante:

- Attualmente tutte le aree ricadenti nel servizio Sr4\*\* esterne al complesso ecclesiastico Beato Bernardo di Baden sono dotate d'infrastrutture ed attrezzature pubbliche o di interesse pubblico realizzate in attuazione dei P.T.E. citati in premessa;

- Il complesso ecclesiastico Beato Bernardo di Baden sito in via Don Minzoni n. 18-20 insiste sulla porzione di area Sr4\*\* posta a nord e separata rispetto alla restante area Sr4\*\*;
- Il complesso ecclesiastico di cui trattasi, (parrocchia, oratorio, palestra e locali accessori) è preesistente all'approvazione del P.R.G.C. con il quale è stata assoggettata l'area alla formazione di P.T.E., è dotato di un conveniente accesso dalla via Don Minzoni, dispone di un parcheggio pertinenziale per gli utenti, di aree verdi e per attività sportive/oratoriali;
- I suddetti P.T.E. approvati, per i quali sono ampiamente decorsi i termini di validità, prevedevano interventi volti alla realizzazione e potenziamento della rete viaria e dei parcheggi pubblici per compensare gli effetti sulla viabilità locale dagli utenti del Centro Commerciale;

Considerato che :

- L'inserimento del complesso ecclesiastico di cui trattasi tra le aree assoggettate alla formazione di P.T.E. esulerebbe dalle finalità dell'istituto medesimo, aspetti in base ai quali si può ritenere che il complesso ecclesiastico non sia stato escluso dal P.T.E. per mero errore materiale;
- La preventiva formazione di P.T.E. non può determinare alcun vantaggio economico o funzionale agli interventi volti ad adeguare il complesso ecclesiastico di cui trattasi, (consolidatosi nel tempo prima del vigente P.R.G.C.) alle nuove esigenze o iniziativa della parrocchia, inoltre proprio per la natura delle attività ed iniziative rispetto alle restanti aree destinate a viabilità verde e parcheggi con opere già realizzate viene meno l'esigenza della progettazione integrata;
- Lo stato di attuazione delle previsioni urbanistiche, le esistenti dotazioni di opere di urbanizzazione e la limitata estensione dell'area del complesso ecclesiastico ampiamente consolidato anteriormente alla data di redazione del P.R.G.C.;
- La preventiva formazione di P.T.E. di opere che non necessitano di coordinamento con le restanti aree Sr4\*\*, rappresenta un appesantimento delle procedure per adeguare il complesso medesimo alle attuali esigenze, tale da motivare la modifica delle aree assoggettate alla formazione di P.T.E.;

Rilevato che quanto sopra comporta una variante urbanistica al vigente P.R.G.C. e che la medesima rientra nei casi di applicazione dell'art. 17 comma 12 lett. a) e c) della L.U.R. in quanto trattasi di correzione di mero errore materiale ed adeguamento di limitata entità del perimetro dell'area assoggettata alla formazione di P.T.E. (stralcio del complesso ecclesiastico di cui trattasi) facente parte dell'area normativa Sr4\*\* del distretto residenziale Dr4.

Visti gli elaborati redatti dal Settore Pianificazione Urbanistica di questo Comune e di seguito elencati :

Fascicolo unico: *“Variante n. 64 art. 17 comma 12 lettera a) e c) della L.R. 05.12.1977 n. 56 e s.m.i. al vigente PRGC approvato con D.G.R. n. 33-204 del 12.06.00 ad oggetto “STRALCIO DEL COMPLESSO ECCLESIASTICO BEATO BERNARDO DI BADEN IN VIA DON MINZONI DALL’OBBLIGO D’ATTUAZIONE CON P.T.E.”* contenente i seguenti paragrafi :

- Relazione illustrativa;
- Compatibilità della variante con l'art. 20 della L.R. 40/1998 ;
- Compatibilità della variante con la Zonizzazione acustica ;
- Esclusione dal processo di valutazione ambientale strategica ;
- Compatibilità della variante con le disposizioni concernenti le industrie a rischio di incidente rilevante ;
- Sintesi delle modifiche agli elaborati del PRGC vigente;

Elaborati del vigente PRGC aggiornati:

- Elaborato D2 ad oggetto: *“Norme Tecniche di Attuazione – volume II”* limitatamente all'articolo 28-12-1 area normativa Sr.
- Elaborato C4 del vigente PRGC ad oggetto *“Legenda e repertorio dei servizi per le tavole di piano”* limitatamente alla tabella *“Disaggregazione servizi per aree di PRGC”* del distretto urbanistico Dr4.

Atteso che la presente variante non-variante al vigente PRGC ex art. 17 comma 12, lett. a) e c) della LUR:

- non ricade nell'ambito di applicazione dell'art. 20 della L.R. n. 40/98;
- è compatibile con il Piano di Zonizzazione Acustica Comunale approvato con D.C.C. n. 143 del 21.12.06;
- rientra tra gli atti di pianificazione esclusi dal processo di valutazione ambientale strategica e non comporta l'attivazione del processo valutativo VAS previsto dal D.Lgs n. 152/06 e s.m.i.;
- non rientra nell'ambito di applicazione del D.Lgs. n. 334/1999 e s.m.i. (elaborato tecnico RIR per stabilimenti a rischio di incidente rilevante).

Sentito la competente Commissione Consiliare nella seduta del 22/04/2013;

Tutto ciò premesso,

### **LA GIUNTA COMUNALE**

Richiamate le norme vigenti in materia di pianificazione urbanistica ed in particolare, la Legge 17 agosto 1942 n.1150 e s.m.i., la Legge regionale 5 dicembre 1977 n.56 e s.m.i., la Legge regionale. n. 14.12.1998 n. 40 e s.m.i. e la Legge regionale n. 52/00 e s.m.i.;

Visto il vigente Statuto comunale;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato di cui all'art. 49 e 147-bis del D.L.vo 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.;

### **DELIBERA DI PROPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE**

di approvare il seguente schema di deliberazione le cui premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

1. Di approvare, ai sensi e per i fini dell'art. 17 comma 12 lett. a) e c) della L.U.R. 05.12.1977 n. 56 e s.m.i., il progetto di Variante n. 64 al vigente PRGC approvato con D.G.R. N. 33-204 del 12.06.00 ad oggetto: "*STRALCIO DEL COMPLESSO ECCLESIASTICO BEATO BERNARDO DI BADEN IN VIA DON MINZONI DALL'OBBLIGO D'ATTUAZIONE CON P.T.E.*" redatto dal Settore Pianificazione Urbanistica di questo Comune, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale e costituito dagli elaborati di seguito elencati:

Fascicolo unico: "*Variante n. 64 art. 17 comma 12 lettera a) e c) della L.R. 05.12.1977 n. 56 e s.m.i. al vigente PRGC approvato con D.G.R. n. 33-204 del 12.06.00 ad oggetto "STRALCIO DEL COMPLESSO ECCLESIASTICO BEATO BERNARDO DI BADEN IN VIA DON MINZONI DALL'OBBLIGO D'ATTUAZIONE CON P.T.E."* contenente i seguenti paragrafi :

- Relazione illustrativa;
- Compatibilità della variante con l'art. 20 della L.R. 40/1998 ;
- Compatibilità della variante con la Zonizzazione acustica ;
- Esclusione dal processo di valutazione ambientale strategica ;
- Compatibilità della variante con le disposizioni concernenti le industrie a rischio di incidente rilevante ;
- Sintesi delle modifiche agli elaborati del PRGC vigente;

Elaborati del vigente PRGC aggiornati:

- Elaborato D2 ad oggetto: "*Norme Tecniche di Attuazione – volume II*" limitatamente all'articolo 28-12-1 area normativa Sr.
  - Elaborato C4 del vigente PRGC ad oggetto "*Legenda e repertorio dei servizi per le tavole di piano*" limitatamente alla tabella "*Disaggregazione servizi per aree di PRGC*" del distretto urbanistico Dr4.
2. Di dare atto che la variante urbanistica in argomento, secondo quanto documentato nella Relazione Illustrativa, rientra nei casi di applicazione dell'art. 17 comma 12 lett. a) e c) della L.U.R. in quanto trattasi di correzione di mero errore materiale ed adeguamento di limitata entità del perimetro dell'area assoggettata alla formazione di P.T.E. (stralcio del complesso ecclesiastico di cui trattasi) facente parte dell'area normativa Sr4\*\* del distretto residenziale Dr4.
  3. Di dare atto che gli elaborati di P.R.G.C. approvati con il presente atto deliberativo aggiornano i corrispondenti elaborati del vigente P.R.G.C. approvato con D.G.R. n. 33-204 del 12.06.2000;
  4. Di dare atto che in attuazione di quanto previsto dal comma 13 dell'art. 17 della LUR, la presente deliberazione sarà trasmessa ai competenti uffici regionali e provinciali unitamente agli elaborati di PRGC aggiornati;
  5. Di dare atto che il Dirigente del Settore è incaricato per lo svolgimento degli adempimenti relativi e conseguenti;

6. Di dare atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria e sul patrimonio dell'Ente.

Inoltre, con successiva votazione, resa in forma palese, delibera di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. .

Parere tecnico favorevole ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.L.vo 18/08/2000, n. 267 e s.m.i..

Data \_\_\_\_\_

Il Dirigente del Settore Pianificazione Urbanistica  
Arch. Nicola PALLA